




Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato REZZONICO Paolo (id FSI 113768).

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “1° Torneo di scacchi Tartufesta Sasso Marconi”:

“Il giocatore era regolarmente preiscritto al torneo ed è stato regolarmente abbinato al primo turno data la conferma della società organizzatrice in merito al fatto che avesse pagato la quota di iscrizione. Ciononostante il giocatore non si è presentato a giocare senza alcun preavviso e ha comunicato l'intenzione di non partecipare solo una volta contattato dall'organizzatore. E' ovviamente stato poi escluso dal torneo, ma intanto la sua mancata comunicazione ha causato il fatto che due persone non abbiano avuto la possibilità di giocare la partita: il suo avversario che ha aspettato invano e il giocatore che ha avuto il PAB poiché il torneo con la presenza del giocatore contava un numero dispari di partecipanti”.

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale stabilisce: *“Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata. Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait. Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato”.*

L'assenza ingiustificata di un giocatore rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti di REZZONICO Paolo

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Milano, 20.12.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)